DALLA UNIONE EUROPEA RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DI PROROGHE E RINNOVI

DIRETTIVA 2003/59/CE - Norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri – Art. 2, Reg. 2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Termini Formazione periodica CQC	Art.8, par.2 e 3, Dir.2003/59/CE	1.2 31.8 2020	7 mesi
Validità Marcatura codice armonizzato "95" apposta sulla patente di guida oppure sulla CQC	Allegato I, Dir.2006/126/CE		7 mesi Dalla data indicata sulla patente o sulla CQC
Validità CQC	Allegato II, della Dir. 2003/59/CE	1.2 31.8 2020	7 mesi Dalla data di scadenza indicata sulla CQC

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi

DIRETTIVA 2006/126/CE - norme riguardanti la patente di guida - Art. 3, Reg. 2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Validità Patente guida	Art.7 e All. I, punto 3, lettera "d" della Dir.2006/126/CE	1.2 31.8 2020	7 mesi Dalla data di scadenza su di essa indicata

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.

Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.

REGOLAMENTO UE N.165/2014 - NORME RIGUARDANTI IN TACHIGRAFI - Art. 4, Reg. n.2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Ispezioni periodiche de parte delle officin autorizzate.		1.3 31.8 2020	6 mesi Dalla data in cui si sarebbero dovuto effettuare in conformità all'art. 23,par. 1, Reg.165/2014
Rinnovo Cart tachigrafica de conducente		1.3 31.8 2020	A condizione che il conducente possa dimostrare il rinnovo della carta, fino a quando non si riceve una nuova carta, si applica quanto previsto dall'art.35, par. 2, del reg. n.165/2014: 2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
			a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
			ii) i periodi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv); b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Sostituzione Cart tachigrafica de conducente	, ,	1.3 31.8 2020	Il conducente è autorizzato alla guida sino a quando non riceve una nuova carta del conducente a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta e richiesto la sostituzione

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.

Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.

DIRETTIVA 2014/45/UE – Relativa ai controlli tecnici periodici (revisioni) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi – Art. 5, Reg. n.2020/698

ADEMPIMENTO RIFERIMENTI NORMATIV		PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Termini per effettuare le revisioni	Art.5, paragrafo 1 e Art.10, paragrafo 1, della Dir.2014/45/UE	1.2 31.8 2020	7 mesi
Validità certificati di revisione	Art. 8 e Allegato II, punto 8 della Dir.2014/45/UE	1.2 31.8 2020	7 mesi

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.

Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.

REGOLAMENTO (CE) N.1071/2009 – Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada – Art. 6, Reg. n.2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Termini per dimostrare il requisito idoneità finanziaria	Art.13, paragrafo 1, lettera "c" Reg.n.1071/2009	1.3 30.9 2020	12 mesi
Termini per dimostrare il requisito idoneità finanziaria	Art. 3 paragrafo 1, lettera "c" Reg.n.1071/2009	28 maggio 2020	Qualora, entro il 28.5.2020, sia stato accertato il mancato soddisfacimento del requisito e sia stato già assegnato un termine per regolarizzare, è possibile prorogare anche tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi

REGOLAMENTO (CE) N.1072/2009 – Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (Licenza Comunitaria) – Art. 7, Reg. n.2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Validità licenza comunitaria Merci	Art.4, paragrafo 2 Reg. CE n.1072/2009	1.3 31.8 2020	6 mesi Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo
Validità attestato de conducente	Art. 5 paragrafo 7, del Reg. n.1072/2009	1.3 31.8 2020	6 mesi

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.

Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.

REGOLAMENTO (CE) N.1073/2009 – Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus – Art.8, Reg. n.2020/698

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Validità licenza comunitaria Autobus	Art.4, paragrafo 4 Reg. CE n.1073/2009	1.3 31.8 .2020	6 mesi Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo

Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.

Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.